

ALLEGATO 5

5-05421 Mazzetti: Iniziative concernenti la conclusione dei lavori nelle procedure di rendicontazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto, si rappresenta che il quadro normativo vigente già reca disposizioni idonee a consentire, in presenza dei relativi presupposti, l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori anche qualora residuino lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *t*), dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 3, il direttore dei lavori può autonomamente procedere alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emette il certificato di ultimazione dei lavori, il quale costituisce titolo anche per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere.

Sul punto, le Linee guida adottate nell'aprile 2026 dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze hanno ulteriormente chiarito, al paragrafo 2.2, che, ai fini della dimostrazione del raggiungimento del *target* e della riconducibilità temporale dell'intervento alle scadenze europee, assume rilievo esclusivamente la data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, restando irrilevante il termine concesso all'operatore economico per il completamento di lavorazioni residuali di modesta entità.

La suddetta circolare, specifica inoltre che «qualora, ai sensi della normativa vi-

gente e degli atti contrattuali, il certificato di ultimazione dei lavori assegni all'operatore economico un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavori residuali di modesta entità, tale circostanza non incide sulla utilizzabilità del certificato, né sulla rilevanza temporale della data di emissione del certificato ai fini della rendicontazione PNRR ».

Quanto ai successivi adempimenti, resta fermo che il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del codice dei contratti pubblici, è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, mentre il collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del medesimo codice, deve essere di regola completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

In considerazione del quadro normativo vigente e dei chiarimenti operativi già adottati, si ritiene, pertanto, che l'ordinamento offra strumenti idonei a consentire il conseguimento dei *target* PNRR, anche nei casi in cui residuino lavorazioni di modesta entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera.

Il Governo continuerà a monitorare con attenzione l'attuazione degli interventi, assicurando il necessario supporto alle amministrazioni e ai soggetti attuatori, con l'obiettivo di garantire il conseguimento dei *target* PNRR nel rispetto dei tempi previsti e al contempo qualità delle opere, corretto utilizzo delle risorse pubbliche e piena conformità alle regole europee.